

Dipartimento di Fisica

Emanato con Decreto n. 26 del 27.01.2026

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 CONTRATTI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22 L. 240/2010**

Articolo 1 - Descrizione

Presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento è indetta, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. **3** contratti di ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dell'esclusivo svolgimento del/i seguente/i progetto/i di ricerca.

Progetto/i di ricerca:

ASI LISA fase B2/C prof. Weber – CUP F63C24000390001 - accordo n.2024-36-HH.0

Fonte/i di finanziamento:

ASI – Agenzia Spaziale Italiana

Responsabile del progetto di ricerca:

Prof. William Joseph Weber

Gruppo Scientifico-Disciplinare (GSD):

02/FIS-01

Uno o più Settori Scientifico-Disciplinari (rientranti nel suddetto GSD):

FIS01

Dipartimento/Centro di afferenza:

Dipartimento di Fisica

Sede/i di svolgimento dell'attività:

Dipartimento di Fisica

Oggetto dell'attività di ricerca:

La ricerca proposta ha come obiettivo il consolidamento e la verifica sperimentale del sistema di masse di riferimento geodetico per l'osservatorio di onde gravitazionali LISA. Le prestazioni di caduta libera di questo



Dipartimento di Fisica

sistema, al livello del femto-m/s², è la chiave per la sensibilità di LISA alle basse frequenze e di conseguenza anche per il ritorno scientifico per la scienza dei buchi neri supermassicci quando LISA verrà lanciata nel 2035. I ricercatori guideranno analisi e campagne di misure che verificano il "gravitational reference system" (GRS) di LISA e che affrontano le sfide e i misteri rimasti dopo la missione di prova LISA Pathfinder, compresi: dissipazione e forze transienti dagli impatti molecolari; campi elettrostatici spuri fra superfici dorate in vuoto e la mitigazione delle forze elettrostatiche; fluttuazioni al livello del femtoNewton negli attuatori elettrostatici. Avranno l'opportunità di contribuire allo sviluppo e agli upgrade di pendoli di torsione esistenti, oltre a facility nuove per la misura delle condizioni del vuoto e delle proprietà elettrostatiche delle superfici. I ricercatori saranno inseriti nel gruppo PI del GRS, il contributo italiano a LISA, e collaboreranno con l'industria, con ESA e con i nostri partner internazionali impegnati sulla scienza di misura per LISA in questi anni che saranno critici per la finalizzazione e la verifica dell'hardware di LISA.

Il profilo scientifico-professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca è descritto al successivo art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione.

Durata del contratto:

24 mesi

Termine ultimo decorrenza contratto:

01/04/2026

Importo lordo stipendio per l'intero periodo:

Euro 78.448,00 (Euro settantottomilaquattrocentoquarantotto/00) per ciascuna posizione

Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

2.1. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso dei requisiti di cui alle lett. A) e B) del presente articolo.

2.2. I requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio. L'ammissione alla selezione dei/delle candidati/e è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego.



Dipartimento di Fisica

2.3. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti generali e specifici indicati nel bando, è disposta con motivato decreto del Direttore e notificata all'interessato/a. L'esclusione non si produce qualora il possesso dei requisiti di ammissione possa essere desunto dal contesto della documentazione prodotta.

A. Requisiti generali

2.4. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del bando indicata al successivo art. 3.1, del titolo di dottore di ricerca, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla Commissione giudicatrice ai soli fini dell'ammissione alla selezione oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica indicato al successivo art. 2.10. punto *i*.

2.5. Possono altresì partecipare alla selezione i candidati e le candidate iscritti/e all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando. In ogni caso, il contratto di ricerca potrà essere stipulato solo dopo il conseguimento del titolo, restando quindi inteso che ove lo stesso non venga conseguito entro il suddetto termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, il candidato/a in questione decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

2.6. Per la partecipazione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il godimento dei diritti civili e politici e, solo con riferimento ai cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, di trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2.7. Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente alla struttura accademica che ha proposto l'attivazione del Contratto di Ricerca, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione;



Dipartimento di Fisica

d) coloro che siano stati/e destituiti/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, che siano stati/e dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati/e dichiarati/e decaduti/e da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari;

2.8. Possono non essere ammessi alla selezione, previa autonoma valutazione dell'amministrazione, i/le candidati/e che abbiano subito condanna penale per delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

2.9. Alla data di stipula del contratto coloro che sono cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero essere in possesso, di idoneo e regolare permesso di soggiorno che copra l'intera durata del contratto di ricerca, pena la decadenza dal diritto alla sottoscrizione del medesimo.

B. Requisiti specifici

2.10. Per la partecipazione alla selezione è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- i. titolo accademico di Dottore di ricerca in Fisica (oppure Ingegneria Elettronica oppure Ingegneria Aerospaziale e Astronautica conseguito presso un'Università italiana o titolo equivalente conseguito all'estero);
- ii. livello di conoscenza della lingua inglese: ottimo;
- iii. indicazioni per la presentazione della proposta progettuale: Invitiamo i candidati a presentare i loro interessi, competenze e esperienze, e descrivere come questi possono contribuire alla ricerca proposta per LISA. **Limite di 6 pagine.**
- iv. numero massimo di pubblicazioni che ciascun/a candidato/a può allegare alla domanda: 5;

2.11. Costituisce titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- Dottorato in fisica sperimentale.



Articolo 3 - Domanda di ammissione

3.1. Gli/Le interessati/e devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina:

<http://www.unitn.it/apply/inc-ric>, **entro e non oltre le ore 12:00 del 18.02.2026**

3.2. Si informa che l'accesso ad Apply per la presentazione della domanda per tutti coloro che siano in possesso di codice fiscale italiano e di documento di riconoscimento italiano in corso di validità e non abbiano già un account Unitn è consentito unicamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

3.3. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Selezioni Personale della Ricerca dell'Università di Trento, via Alla Cascata, 56/C, Palazzina D, 38123, Trento; indirizzo e-mail: selezioni.ricerca@unitn.it; recapiti telefonici: 0461-281914/281969/281620/281157/285309.

3.4. Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il proprio nome e cognome (come riportati nel documento d'identità allegato), la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il domicilio eletto ai fini della valutazione e l'indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione;
- b) di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 2 del bando, di essere a conoscenza di tutte le limitazioni, ivi compresi i limiti di durata complessiva di cui all'art. 9 del presente bando, e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 del bando stesso;
- c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del domicilio eletto e/o del recapito indicato nella domanda di ammissione.

3.5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei propri recapiti, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

3.6. L'interessato/a ha, inoltre, l'obbligo di dichiarare:

- a) le condanne penali;
- b) i procedimenti e i processi penali pendenti;
- c) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il/la candidato/a deve dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione;



Dipartimento di Fisica

dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare;

d) le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva);

3.7. Alla domanda i/le candidati/e devono allegare:

a) il *curriculum vitae* in formato PDF;

b) la proposta progettuale e le pubblicazioni nel numero massimo indicato all'art. 2.10;

c) in caso di titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica conseguito all'estero, il relativo certificato o altro documento attestante il superamento dell'esame finale di dottorato o di specializzazione medica rilasciato dall'Università o istituzione estera presso la quale il titolo è stato conseguito; nel caso di cui all'art. 2.5 tale documentazione dovrà essere prodotta senza indugio non appena disponibile e comunque entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

d) ogni altro documento, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, attestante il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;

e) copia fotostatica del documento di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.

3.8. Con riguardo all'art. 3.7 lett. b) si precisa quanto segue:

- le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della valutazione purché rechino le indicazioni relative all'autore/autrice, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia o trattato da cui sono ricavati;

- per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione;

3.9. In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.11.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.



Articolo 4 - Costituzione della Commissione esaminatrice

4.1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente, può essere concessa dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata una proroga fino ad un mese. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro tale termine, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

4.2. La Commissione è composta da tre componenti, scelti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere tra professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, almeno uno dei quali inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare per cui è indetta la procedura selettiva.

4.3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

5.1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto di ricerca. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.

5.2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati e delle candidate, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto di ricerca e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5.3. I candidati e le candidate sono valutati/e comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione, nonché aderenza della proposta progettuale all'oggetto del bando;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;



Dipartimento di Fisica

c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;

d) adeguata conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5.4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri di cui all'art. 5.3, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

5.5. La Commissione attribuisce massimo 70 punti ai titoli e massimo 30 punti all'eventuale colloquio, per un totale complessivo di massimo 100 punti in caso di svolgimento del colloquio. I 70 punti attribuiti ai titoli sono così suddivisi: 30 punti per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. a); 20 punti per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. b), 10 punti per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. c) e 10 per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. d).

5.6. Sono ammessi all'eventuale colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione titoli un punteggio almeno pari a 49 punti su 70. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21 punti su 30. Per essere inseriti nella graduatoria degli idonei, i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo di almeno 70 punti nel caso venga effettuato il colloquio oppure di almeno 49 punti in caso di conclusione dei lavori con sola valutazione dei titoli.

5.7. L'elenco degli ammessi al colloquio e il calendario con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo o della modalità on-line in cui si terranno i colloqui saranno resi noti almeno 5 giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato sul portale Internet: https://lavoraconnoi.unitn.it/contratti-ricerca?field_stato_value=2.

Al colloquio i/le candidati/e dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.

5.8. La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio. L'assenza del/della candidato/a sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.

5.9. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza.

5.10. La Commissione di valutazione redige un verbale delle operazioni svolte in ciascuna fase della procedura di valutazione. La Commissione redige una graduatoria di merito a conclusione della fase di valutazione dei titoli e un'ulteriore graduatoria di merito al termine del colloquio orale ove questo si tenga, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate nelle rispettive fasi di valutazione.

5.11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore ai sensi della L. 127/1997 (art. 3, comma 7).



Dipartimento di Fisica

5.12. La procedura di selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria, che sarà pubblicata sul portale internet: https://lavoraconnoi.unitn.it/contratti-ricerca?field_stato_value=2.

Articolo 6 - Conclusione della procedura di selezione e conferimento del contratto di ricerca

6.1. Il Direttore della struttura accademica interessata, con proprio decreto, provvede all'approvazione degli atti della selezione ed approva il conferimento del contratto di ricerca sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 5.12. Al/la candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto di ricerca.

6.2. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, pervenuta successivamente al conferimento o nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 2.5 del presente bando, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata approva il conferimento del contratto di ricerca al candidato o alla candidata successivi in graduatoria.

6.3. La validità della graduatoria di merito di cui all'art. 5.12. cessa decorsi 12 mesi dall'approvazione degli atti della selezione.

6.4. Entro 30 giorni dal conferimento del contratto di ricerca ovvero, nel caso di dottorandi o specializzandi che abbiano preso parte alla selezione nelle more del conseguimento del relativo titolo come previsto dall'art. 2.5., entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica da parte del candidato o della candidata vincitore/vincitrice dottorando/a o specializzando/a, l'interessato/a è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta. Il contratto di ricerca dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito a stipulare il contratto, salvo motivate esigenze purché compatibili con l'attività progettuale.

Articolo 7 - Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

7.1. Per la predisposizione del contratto di ricerca, il vincitore dovrà presentare:

i. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante i contratti fruiti ai sensi degli art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 L. 240/2010 e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 del bando;

ii. copia in carta semplice del certificato di conseguimento del titolo di dottore di ricerca / specializzazione medica (per chi ha conseguito il titolo all'estero) o autodichiarazione relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca / specializzazione medica (per chi ha conseguito il dottorato / la specializzazione medica in Italia); in



Dipartimento di Fisica

caso di specializzazione medica conseguita all'estero, anche copia in carta semplice della documentazione attestante il riconoscimento del titolo in Italia da parte del Ministero competente;

iii. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per il territorio italiano ovvero documentazione attestante l'avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE.

7.2. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, fatto salvo quanto sopra indicato in materia di permesso di soggiorno. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso ovvero la mancata stipula del contratto per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 8 - Rapporto di lavoro

8.1. Il/La contrattista instaura con l'Università degli Studi di Trento un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni ai fini dell'esclusivo svolgimento del progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando.

8.2. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

8.3. A decorrere dalla data di assunzione il/la titolare del contratto è sottoposto/a ad un periodo di prova della durata di 3 mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. L'eventuale valutazione negativa compete al Direttore/alla Direttrice della struttura accademica interessata, sentito/a il/la Responsabile della ricerca.

8.4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la Contrattista si intende confermato/a in servizio.

8.5. Il/le Contrattisti/e articolano la prestazione lavorativa di concerto con il/la Responsabile della ricerca. Il/la Contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

8.6. Per il/le Contrattisti/e di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte.

8.7. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice etico di Ateneo e dal Codice di Comportamento. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii..



Dipartimento di Fisica

8.8. Ai/alle Contrattisti/e viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

8.9. Ai/alle Contrattisti/e viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e ss.mm., in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il/la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio della Struttura accademica che ha bandito la posizione.

8.10. Il/le Contrattisti/e possono assumere il ruolo di Responsabile della prestazione secondo il Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi.

Articolo 9 – Rinnovo, proroga e durata complessiva

9.1. Il contratto di ricerca è rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti dall'art. 16 del Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca di cui agli artt. 22, 22 bis e 22 ter l. 240/2010, emanato con DR n. 1161 del 30 settembre 2025.

9.2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, il contratto di ricerca è prorogabile fino ad un ulteriore anno, laddove non abbia già durata iniziale fino a tre anni, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

9.3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

9.4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto ai sensi degli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della L. 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta



Dipartimento di Fisica

formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - Cessazione del rapporto di lavoro

10.1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

10.2. Durante il periodo di prova, ciascuno dei/delle contraenti può recedere dal contratto di ricerca, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

10.3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto di ricerca può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

10.4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il/la contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al/la contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto di ricerca vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Articolo 11 - Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo

11.1. Al/la titolare del contratto di ricerca di cui al presente bando spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo stabilito all'art. 1 del presente bando.

11.2. Al/la titolare del contratto di ricerca di cui al presente bando non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato.

11.3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Trento ed/e il/la titolare del contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.



Dipartimento di Fisica

11.4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 12 - Regime di incompatibilità

12.1. Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i/le dipendenti delle pubbliche amministrazioni quali risultano dalle previsioni normative di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. I contratti di ricerca sono inoltre incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

12.2. Il contratto di ricerca non è altresì compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.

12.3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la contrattista non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Trento.

12.4. Lo svolgimento di attività occasionali extra istituzionali può essere autorizzato dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, purché compatibili con il regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca e non comportino conflitto di interesse con l'attività della Struttura. L'accertamento è di competenza del Direttore/della Direttrice della Struttura medesima.

12.5. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.



Articolo 13 - Proprietà intellettuale

13.1. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dalla/dal contrattista nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n.102 e ss.mm.ii).

13.2. Nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali spettano all'Ateneo, salvo quanto diversamente stabilito in altri regolamenti di Ateneo o nel contratto con il soggetto finanziatore.

13.3. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dalla/dal contrattista nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano inoltre all'Ateneo quando la creazione di un software o di una banca dati è il risultato dello svolgimento delle mansioni della/del contrattista in qualità di appartenenti al personale dipendente dell'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

13.4. In ogni caso, alla/al contrattista spetta l'inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile diritto morale ad essere riconosciuto inventore/inventrice o autore/autrice del bene immateriale realizzato o comunque conseguito.

Articolo 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "GDPR") sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l'Università degli Studi di Trento intende fornire ai partecipanti alle procedure concorsuali/selettive bandite dall'Ateneo (d'ora in avanti "interessati"), le seguenti informazioni.

Nello specifico, sono compresi tutti i bandi di concorso rivolti all'assunzione del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore, sia a tempo determinato che indeterminato, le selezioni per docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a vario titolo.

14.1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.



Dipartimento di Fisica

14.2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it

14.3. Finalità del trattamento e base giuridica

L'Università degli Studi di Trento effettua il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l'adempimento di obblighi di legge esclusivamente per le seguenti finalità: - gestione delle procedure concorsuali/selettive (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR); - messa a disposizione di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (art. 9, par.2, lett. g) GDPR); - controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (art. 6, par. 1, lett. c) e art. 10 GDPR); - completare la procedura di assunzione, con relative comunicazioni obbligatorie; - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par.2, lett. f) GDPR; artt. 6, par. 1, lett. e) e 10 GDPR).

14.4. Categoria dei dati trattati

Dati anagrafici: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità e cittadinanza, comune di iscrizione nelle liste elettorali, dati di contatto (numero di telefono, indirizzi di residenza e/o domicilio, indirizzo email); titoli di studio, dati idonei a rilevare conoscenze, capacità, abilità e competenze in ambito formativo e professionale; dati particolari: dati relativi alla salute propri e/o dei propri familiari, anche desumibili dagli eventuali titoli di preferenza; dati giudiziari: condanne penali e reati.

14.5. Fonte dei dati

I dati personali sono raccolti sia presso gli interessati che presso altre fonti, quali pubbliche amministrazioni e casellari giudiziari.

14.6. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alle procedure concorsuali/selettive e il mancato conferimento ne preclude la partecipazione. Il conferimento dei dati personali per beneficiare di ausili e tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle prove è facoltativo e il mancato conferimento determina l'impossibilità dell'Amministrazione di garantire gli stessi.

14.7. Modalità di trattamento



Dipartimento di Fisica

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.

14.8. Categorie di destinatari

I dati saranno comunicati, oltre che al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione della finalità sopraindicata, ad altri soggetti pubblici e privati per le finalità sopra indicate. I soggetti che nell'ambito della fornitura dei servizi necessari al perseguimento delle finalità sopraindicate dovessero trattare dati personali degli interessati per conto dell'Università, saranno designati Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Alcuni dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del portale di Ateneo in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Qualora, nell'ambito delle finalità sopraindicate i dati personali siano oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE, il trasferimento di tali dati sarà effettuato nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e, in sua assenza, di garanzie adeguate.

14.9. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

14.10. Diritti degli interessati

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:

- accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;



Dipartimento di Fisica

- rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- cancellazione dei propri dati personali tranne i casi in cui l'Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell'art. 17, 3 par. del GDPR;
- limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Per l'esercizio dei diritti è possibile utilizzare l'apposito modulo che si trova nella pagina "Privacy e protezione dei dati personali" del portale di Ateneo e inviarlo al Titolare ai recapiti sopra indicati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati avvenga in violazione del GDPR, hanno diritto ai sensi dell'art. 77 del GDPR di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

15.1. Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la dott.ssa Mirella Collini - Responsabile Divisione Management della Ricerca - tel. 0461 - 281634 - e-mail: selezioni.ricerca@unitn.it.

Articolo 16 - Norme finali

16.1. La versione in lingua italiana del presente bando è l'unica e sola facente fede.

16.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla disciplina di cui al Capo I del Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca di cui agli artt. 22, 22 bis e 22 ter L. 240/2010.

Il Direttore del Dipartimento di Fisica

Prof. Gianluca Lattanzi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)